



Uno scambio di informazioni tra gli Stati per rafforzare la lotta al crimine organizzato

Con l'approvazione della legge l'Italia si impegna a istituire una banca dati nazionale del Dna, cui potranno accedere anche gli altri Paesi e ad apportare le modifiche necessarie al Cpp

IL COMMENTO DI MARINA CASTELLANETA

Via libera all'ingresso del trattato di Prüm sulla cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale e alla migrazione illegale nel nostro ordinamento. E, soprattutto, strada spianata alla costituzione di una banca dati che raccoglie il Dna per rafforzare la lotta al crimine.

È il risultato dell'adozione della legge 30 giugno 2009 n. 85 di autorizzazione alla ratifica al Presidente della Repubblica, con la quale l'Italia aderisce al trattato di Prüm, adottato il 27 maggio 2005 solo da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria (in vigore dal 1° novembre 2006).

L'adesione al trattato di Prüm - Il trattato, che in Italia entrerà in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione da parte del Presidente della Repubblica, è tutto rivolto allo scambio di informazioni tra gli Stati e dà il via libera all'accesso alle autorità statali di altri Stati ai dati sul Dna archiviati nel nostro Paese. Con una spinta, quindi, alla circolazione di informazioni utili per lo svolgimento delle indagini.

In ogni caso, però, malgrado il rinvio, con ordine di esecuzione,

all'intero trattato, il Governo dovrà completare il quadro di attuazione con l'adozione di taluni provvedimenti attuativi e la designazione delle autorità di riferimento, la cui individuazione è richiesta dallo stesso trattato. Che, tra l'altro, consente lo svolgimento di diverse attività ad agenti degli Stati membri che potranno operare, nei limiti stabiliti nell'accordo internazionale, sul territorio italiano. In questi casi, però, chiarisce la legge di adesione al trattato, sarà l'Italia a risarcire gli eventuali danni causati dal personale straniero, a patto però che tali danni siano conseguenza dello svolgimento di attività conformi all'atto internazionale.

La situazione in Italia e la banca dati del Dna - Malgrado l'adesione al trattato di Prüm fosse nell'agenda del Parlamento già da due anni, l'iter di avvicinamento è stato completato solo a giugno 2009, soprattutto a causa di un ostacolo che ha paralizzato finora la partecipazione dell'Italia, ossia l'assenza di una banca dati del Dna, perché, nel nostro ordinamento, esistono solo archivi utilizzabili da squadre investigative speciali (Ris).

Con l'approvazione della legge di adesione al Trattato del 27 maggio 2005, l'Italia dà, quindi,

il via anche all'istituzione della banca dati nazionale del Dna e del laboratorio centrale, oltre a delegare al Governo il compito di istituire ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria e disporre modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale.

È così colmata questa lacuna e debutta nel nostro Paese una banca dati contenente una mappatura dei profili biologici. Uno schedario nazionale di analisi del Dna, disponibili, con dati indicizzati, anche alle autorità di altri Paesi. Così come, d'altra parte, l'Italia potrà accedere ai dati raccolti dagli altri Paesi partiti al trattato.

In questo modo, sarà più agevole identificare gli autori dei reati, oltre a individuare le persone scomparse. Sotto questo profilo, come sottolineato in uno studio del ministero dell'Interno, è da rilevare che nei Paesi dove le banche dati sono già operative, si è avuto un incremento nell'identificazione degli autori del reato che oscilla dal 6% al 60 per cento.

La banca dati nazionale avrà sede nel dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, mentre il laboratorio centrale della banca dati presso il Dipartimento dell'amministra-



zione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia. Una scelta, quella di tenere distinti il luogo di raccolta e quello di confronto dei profili da quello di estrazione e conservazione che, nell'ottica del legislatore, serve ad assicurare una maggiore tutela dei dati, senza rischi di confusione. Il laboratorio centrale, infatti, in base all'articolo 8, si occuperà unicamente di tipizzare i profili del Dna e di conservare i campioni biologici «dai quali sono tipizzati i profili del DNA».

Per quanto riguarda il contenuto della banca dati, è previsto che vengano conservati i profili di Dna e i campioni biologici di soggetti che hanno commesso reati e che si trovano in carcere o agli arresti domiciliari, di coloro che sono stati arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo, a seguito di convalida del giudice, i detenuti o i destinatari di misura alternativa alla detenzione a condizione che la sentenza di condanna sia definitiva e riguardi un delitto non colposo, i soggetti a cui è applicata una misura di sicurezza provvisoria o definitiva, persone scomparse o cadaveri non identificati.

L'articolo 9 della legge di autorizzazione all'adesione a Prüm, individua in modo specifico i casi in cui il prelievo è ammesso, senza richiedere la preventiva adozione di un atto dell'autorità giudiziaria.

Si tratta dei reati non colposi, per i quali è consentito, seppure in via facoltativa, l'arresto in flagranza. Sono poi esclusi dal prelievo coattivo, in modo espreso, determinati reati, quali quelli in materia tributaria, quelli previsti dal codice civile, dal testo unico sulle disposizioni in mate-

**Per garantire
la sicurezza dei voli
potranno essere utilizzate
guardie armate
sugli aeromobili,
anche se sarà necessario
stipulare accordi separati
con gli altri Stati
per il loro impiego
su velivoli battenti bandiera
di un altro Paese**

ria di intermediazione finanziaria, i reati inclusi nel libro II, titolo III, capo I (delitti contro l'attività giudiziaria) con alcune esclusioni, nel titolo VII dello stesso libro (delitti contro la fede pubblica, anche qui con alcune esclusioni), nel titolo VIII (delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, con esclusioni), nel titolo XI (delitti contro la famiglia), nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (relativo al fallimento).

Resta fermo, poi, che nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o perché il fatto non costituisce reato, i profili del Dna così come i campioni biologici devono essere cancellati d'ufficio. Analoga cancellazione è disposta nei casi in cui il prelievo non sia avvenuto nel rispetto della legge. Negli altri casi, invece, i prelievi restano nella banca dati, con un'attenuazione quindi delle garanzie. Dalla lettura della norma, infatti, proprio perché non è espressamente prevista la cancellazione se non nei casi in cui l'assoluzione avvenga con le suddet-

te formule, sembra desumersi che i dati dovranno rimanere nella banca dati anche qualora si verifichino, ad esempio, situazioni di prescrizione del reato.

L'articolo 14 prevede sanzioni *ad hoc* per il pubblico ufficiale che comunica o fa uso dei dati violando le regole della legge, stabilendo la reclusione fino a tre anni.

Elevato il termine massimo di conservazione. I dati relativi ai profili, infatti, potranno essere conservati per un massimo di 40 anni, mentre per la conservazione dei campioni biologici il termine è di 20 anni. Un termine lungo che si inserisce proprio nell'ottica di garantire effettività a questo strumento soprattutto nell'identificazione dei colpevoli che commettono reati, dello stesso genere o di altro tipo, diverse volte.

C'è poi l'altra faccia della medaglia. Negli Stati Uniti, sempre più spesso, il Dna consente di scagionare individui condannati, anche alla pena capitale e dimostrare la commissione di errori giudiziari.

Intanto, l'Italia, si accinge a una lotta contro il tempo perché entro il 2010 dovrà essere ultimata la mappatura degli identikit biologici di tutti i detenuti che scontano una condanna definitiva.

In ogni caso, come detto, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno essere adottati i regolamenti attuativi relativi, secondo quanto disposto dall'articolo 16, al funzionamento e all'organizzazione della banca dati nazionale del Dna e del laboratorio centrale, incluse le modalità di accesso via telematica; alle tecniche e alle modalità di analisi dei



campioni biologici, nonché i tempi di conservazione; all'individuazione del responsabile della banca dati del Dna e del laboratorio centrale; alle modalità di cancellazione dei dati e ai poteri attribuiti al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. Una strada, quindi, ancora tutta in salita.

La tutela della privacy - In linea con il trattato di Prüm, il trattamento dei dati registrati negli schedari rimane soggetto alle leggi interne, quindi a quella italiana. Giova poi ricordare che la legge di adesione prevede un controllo sia del Garante per la protezione dei dati personali, sia del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, così come inserisce diverse garanzie a salvaguardia della dignità e del decoro della persona sottoposta a prelievo. A tal proposito, infatti, il prelievo potrà riguardare, come chiarisce il ministero dell'Interno, solo segmenti non codificati del genoma umano, proprio per rendere impossibile l'identificazione di malattie del soggetto.

Il trattato, a cui la legge fa rinvio, dispone altresì che i dati indicizzati riguardanti il Dna non contengano elementi che permettano l'identificazione diretta della persona interessata che, come chiarisce la legge italiana, può essere identificata unicamente della polizia giudiziaria.

La gestione relativa alla cooperazione delle diverse autorità nazionali sarà affidata ai punti di contatto nazionali che avranno un diritto di accesso ai dati indicizzati e potranno procedere «a una consultazione automatizza-

La cooperazione transfrontaliera

DECISIONE DEL CONSIGLIO UE 23 GIUGNO 2008 N. 2208/615/GAI

Articolo 2

Creazione di schedari nazionali di analisi del DNA

1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le indagini penali. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati contenuti negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.
2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA di cui al paragrafo 1, prima frase. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.
3. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6, e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a norma dell'articolo 36.

ta tramite una comparazione dei profili DNA». Accertata la concordanza tra il profilo trasmesso e quello registrato nello schedario di un altro Stato, l'autorità nazionale di quest'ultimo Paese dovrà comunicare i dati.

Occorre ricordare che gli Stati Ue, tutti contraenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono tenuti a rispettare i diritti convenzionali. A tal proposito, la Corte europea, nella sentenza resa il 4 dicembre 2008 dalla Grande Camera, con la quale è stato condannato il Regno Unito (ricorso n. 30562/04, Marper contro Regno Unito), ha rilevato che la conservazione dei prelievi di Dna, delle impronte digitali e di campioni di cellule può essere prevista a livello nazionale per prevenire e combattere la criminalità, ma solo nel rispetto di alcuni principi fondamentali,

poiché il profilo del Dna, costituito da una sequenza di numeri o da un codice a barre, anche se rende difficile l'identificazione della persona, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea che garantisce il rispetto al diritto alla vita privata e familiare. La pronuncia della Corte, che deve fare da guida per non abbassare la soglia di tutela dei diritti al fine di non incorrere in condanne a Strasburgo, è conseguenza di un ricorso di due cittadini inglesi, uno dei quali di soli 11 anni all'epoca dei fatti, accusati uno di tentato furto e di molestie l'altro, dalla polizia inglese, la quale aveva proceduto al prelievo del Dna, delle impronte digitali e di campioni biologici. Assolti, avevano chiesto la distruzione dei dati. Un'istanza respinta dalle autorità inglesi sul presupposto che la legge consente la cu-



stodia del materiale senza limiti di tempo, anche per i minorenni. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha condannato il Regno Unito.

Ci sembra che la legge italiana, almeno sulla carta, rispetti gli standard forniti dalla Corte. Prima di tutto perché prevede la cancellazione dei dati a seguito di assoluzione e poi perché fissa un termine massimo di conservazione dei dati, pure richiesto dalla Corte europea. Che tra l'altro, fornendo taluni principi guida, ha sottolineato che la legge nazionale deve stabilire l'utilizzo con riferimento ad alcuni reati, l'accesso, le procedure per preservarne l'integrità e assicurare la confidenzialità.

Le altre forme di cooperazione - Gli effetti della ratifica del trattato di Prüm non si fermano però alla banca dati del Dna. Infatti, grazie alla legge n. 85, potranno essere utilizzati a bordo di aeromobili guardie armate, anche se sarà necessario stipulare accordi separati con altri Stati per il loro impiego su aerei battenti bandiera di un altro Stato che sorvolano il territorio italiano, senza necessità di specifiche autorizzazioni in modo da garantire continuità all'attività di controllo.

È poi prevista la possibilità per agenti di altri Stati di compiere operazioni comuni in Italia nei casi di manifestazioni di massa e, in casi di urgenza, è disposto l'intervento degli organi di polizia di uno Stato contraente confinante, con l'utilizzo di armi solo ai fini di legittima difesa.

Diritto di accesso anche ai registri di immatricolazione dei veicoli: il nuovo atto metterà in pie-

**Nell'ottica di garantire
effettività allo strumento
di identificazione
dei colpevoli,
i dati relativi ai profili
potranno essere conservati
per un massimo
di quaranta anni
mentre per i campioni
biologici il termine
è di venti anni**

di una procedura di consultazione automatizzata dei dati, sotto il controllo dei punti di contatto nazionali, per prevenire e perseguire fatti penalmente rilevanti nel territorio della Parte contraente che richiede la consultazione sui dati riguardanti i proprietari e i veicoli.

Il quadro Ue - Con la ratifica del trattato di Prüm, l'Italia sarà pronta prima del 2011 (termine ultimo per l'attuazione) a recepire la decisione del Consiglio Ue n. 2008/615/Gai del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, con la quale il trattato è diventato vincolante, almeno in alcune parti, per tutti gli Stati membri. Con la conseguenza che le sezioni del trattato dedicate allo scambio di informazioni sui profili di Dna, sulle impronte digitali e sulle targhe di veicoli entreranno a far parte della legislazione Ue. Pertanto, gli Stati membri saranno obbligati ad adottare la legislazione interna di attuazione della decisione quadro che contiene norme ba-

sate sulle principali disposizioni del trattato di Prüm e intese a migliorare lo scambio di informazioni, con accesso reciproco degli Stati membri ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del Dna, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli.

Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del Dna e da sistemi di identificazione dattiloscopica, un sistema «hit/no hit» dovrebbe consentire allo Stato membro che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato membro che gestisce lo schedario i dati personali specifici corrispondenti e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro n. 2006/960/Gai.

La decisione n. 2008/615/Gai, poi, è corredata dalla n. 2008/616/Gai, adottata lo stesso giorno, relativa all'attuazione della n. 2008/615/Gai. Un atto, però, che ha suscitato perplessità nel Parlamento europeo per la mancanza di un piano generale sulla protezione dei dati personali nella cooperazione giudiziaria e di polizia.

Nella direzione di istituire banche dati accessibili alle autorità degli Stati membri, il programma di Stoccolma, presentato dalla Commissione europea il 10 giugno 2009, che individua le priorità dell'azione Ue nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nei prossimi cinque anni, prevede l'attivazione di un sistema di identificazione automatica delle impronte (Eu Criminal Automated Fingerprint Identification System, Cafis). ■